



Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica

REGOLAMENTO

SEZIONE I: SOCI

Art. 1: Domanda di ammissione a Socio

L'aspirante Socio nel presentare la domanda deve:

1. essere presentato da almeno un Socio; oppure indicare due persone o una associazione scientifica interpellabili come referenti;
2. comunicare tutti i dati richiesti nella scheda predisposta allo scopo che conterrà: Ragione sociale, indirizzo, recapito postale, telefonico ed eventualmente elettronico del rappresentante legale, anno di fondazione, nominativi dei dirigenti in carica, attività scientifica e culturale svolta negli ultimi cinque anni relativamente alla organizzazione di Corsi, Convegni, Seminari e alla pubblicazione di libri, riviste, notiziari.
3. dichiarare di avere preso visione delle carte costitutive della Associazione menzionandole partitamente: Statuto - Regolamento - Codice deontologico.
4. allegare copia autenticata del proprio statuto;
5. allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, della legge 15 maggio 1997 n. 127 come modificata dalla legge 16 giugno 1998 n. 191 e dell'art. 2 del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 403 e successive modificazioni, contenente:
 - a) il numero dei soci regolarmente iscritti alla società al 31 dicembre dell'anno precedente alla data della domanda di iscrizione;
 - b) il nome di un rappresentante designato

Art. 2: Modalità per l'ammissione a Socio

Le domande di cui all'Art. 1 vengono raccolte, con la relativa documentazione a cura del Segretario che periodicamente le sottopone alla valutazione del Comitato Scientifico e quindi alla valutazione ed approvazione da parte del Consiglio Direttivo (CD).

Il CD preso atto del parere formulato dal Comitato Scientifico, esamina la domanda di associazione e, con voto palese, a maggioranza assoluta dei suoi membri di diritto, può deliberare di:

- a) accettare l'aspirante Socio in una delle categorie sociali previste dallo Statuto;
- b) richiedere un supplemento di documentazione;
- c) non accettare la domanda di associazione verbalizzandone la motivazione.

L'esito della domanda verrà comunicato all'interessato mediante lettera. Qualora l'aspirante socio venga iscritto nella categoria Soci Collettivi Ordinari, il CD indicherà nella lettera il numero di delegati che potranno partecipare all'Assemblea dei Soci.

In caso d'accettazione l'interessato dovrà, entro 60 giorni dalla data di notifica, indicare il delegato o i delegati da esso designati e versare la quota sociale per l'anno in corso. Ciò consentirà di rendere operante a tutti gli effetti l'avvenuta associazione che si considera decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è stata accolta. In mancanza della designazione del o dei delegati e/o del versamento della quota, la domanda verrà archiviata come ritirata dandone comunicazione al Socio presentatore.

Contro la delibera di rigetto della domanda è ammesso il ricorso ai Proviviri entro un mese.

Art. 3: Quota annuale di associazione

L'ammontare della quota annuale di associazione e le modalità per la sua riscossione sono stabilite, anno per anno, dal CD che può determinare quote differenziate per le categorie di Soci previste dallo Statuto.

In particolare per i Soci Collettivi Ordinari le quote sociali annuali devono essere proporzionali al numero di soci.

Solo i Soci in regola con i versamenti dovuti possono prendere parte alle attività sociali comprese le Assemblee.

Art. 4: Diritti e doveri dei Soci

I Soci a qualsiasi categoria appartengano hanno il diritto a beneficiare dei servizi offerti dalla Federazione. I Soci hanno diritto a partecipare in termini preferenziali rispetto ai non Soci alle iniziative assunte dalla Federazione. Ove tali iniziative prevedano quote di partecipazione a copertura delle spese, ai Soci sarà praticata una riduzione sulle medesime soltanto se possibile.

Tutti i Soci sono tenuti, pena l'esclusione, all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e del Codice Deontologico.

Il Socio che intende ricorrere al Collegio dei Probiviri è tenuto a farlo entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione avverso la quale intende ricorrere, pena la nullità della stessa.

Art. 5: Perdita della qualifica di Socio

Le procedure relative all'Art. 7 dello Statuto sono così regolate:

- a) le dimissioni volontarie (Art. 7 punto a) debbono essere comunicate per iscritto dall'interessato. Le dimissioni hanno effetto immediato salvo l'obbligo del versamento delle quote sociali maturate anche per l'anno in corso se le dimissioni stesse giungono dopo il mese di marzo;
- b) la decadenza per morosità (Art. 7 punto b) deriva dal mancato pagamento della quota sociale per l'anno di competenza, dopo che il Socio ne sia stato preavvisato.
- c) la decadenza dei requisiti (Art. 7 punto c) viene accertata dal CD che ne abbia avuto comunque notizia o sentore.
- d) l'esclusione dalla FISS (Art. 7 punto d) dei Soci di qualsiasi categoria può essere deliberata dal CD:
 - 1) per condotta palesemente contraria alle leggi dello Stato;
 - 2) per comportamento professionale palesemente contrario al Codice Deontologico;
 - 3) quando azioni compiute dal Socio arrechino danno morale o materiale alla FISS;
 - 4) a causa di manifesto e pubblico uso strumentale della qualifica di Socio ad esclusivo scopo di lucro;

Il provvedimento di cui al punto b) è a carattere automatico ed il CD ne prende atto verbalizzandolo nella prima riunione dell'anno di esercizio successivo alla morosità. La riattivazione della posizione sociale del Socio moroso può essere attuata dall'interessato con il versamento delle quote arretrate, senza soluzione di continuità nell'appartenenza alla FISS e diritti connessi, o in forma di rinnovo e accettazione della domanda a partire da qualsiasi anno, con perdita di anzianità e diritti per il periodo intermedio non coperto da quote.

Per i provvedimenti di cui al punto c) e d) il CD ha l'obbligo di acquisire il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, in attesa del quale provvederà a sospendere il Socio dalla Federazione, preavvisandolo della procedura in corso. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a convocare tale Socio.

Il Socio decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

SEZIONE II: ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6: Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci viene convocata mediante l'invio ad ogni delegato e ad ogni socio del relativo avviso a mezzo lettera semplice o posta elettronica con almeno 60 giorni di anticipo sulla data di svolgimento. Tale avviso farà menzione del giorno, ora e luogo per la prima e per la seconda convocazione e riporterà l'ordine del giorno.

Nel caso in cui una votazione a mezzo posta semplice abbia valore sostitutivo di Assemblea o nel caso in cui oltre all'Assemblea sia prevista l'effettuazione di votazione per corrispondenza, valgono le norme specifiche di cui ai successivi articoli di Regolamento.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con il quorum della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art. 7: Delibere della Assemblea e modalità di votazione

L'Assemblea è presieduta in ordine preferenziale:

- a) dal Presidente;
- b) dal vice-Presidente in assenza del Presidente
- b) da uno dei consiglieri munito di delega personale da parte del Presidente;
- c) da persona designata dall'Assemblea stessa che sia delegato o socio

L'Assemblea decide di volta in volta se esprimere il proprio voto in modo palese o segretamente a mezzo di scheda che possa garantire l'anonimato. La votazione è sempre a scrutinio segreto qualora concerna persone. Le modalità del voto palese sono decise dal Presidente dell'Assemblea.

In ogni tipo di votazione e comunque venga espresso il voto le decisioni dell'Assemblea vengono adottate in base al quorum deliberativo della metà più uno dei voti espressi. Fa eccezione la decisione di modificare lo Statuto vigente e di sciogliere l'Associazione. per deliberare i quali e i provvedimenti correlati occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci. In caso di parità numerica nelle votazioni prevale il voto di chi presiede l'Assemblea che in tal caso dovrà essere reso palese.

E' facoltà del CD accettare voti espressi a mezzo posta, con le modalità del successivo Art. 8 o indire votazioni che si svolgano totalmente per corrispondenza.

In qualsiasi votazione che richieda l'uso di schede si costituirà un seggio di almeno tre scrutatori nominati dai presenti o, in caso di votazione esclusivamente per posta, dal CD.

I componenti del CD non possono essere anche scrutatori. In caso di votazione riguardante le elezioni sociali gli scrutatori si costituiscono in seggio elettorale con tutti i poteri riguardanti la loro funzione. Nella votazione espressa mediante schede lo spoglio dei voti verrà fatto dagli scrutatori immediatamente dopo la chiusura della votazione ed il relativo risultato sarà da essi stessi proclamato subito.

Art. 8: Modalità di votazione per corrispondenza

In caso di votazione per corrispondenza saranno accettate le schede pervenute entro il giorno ed ora che saranno stati preventivamente indicati dal CD nel comunicare a ciascun Socio l'indizione della votazione.

Il voto espresso per corrispondenza deve avere carattere di segretezza e contemporaneamente deve dare la possibilità di verificare il nome del votante, il suo diritto di voto, e che questo venga esercitato una volta soltanto. Le disposizioni di salvaguardia di tutto ciò verranno emanate di volta in volta dal CD unitamente all'invio ai Soci del materiale occorrente per la votazione e la specificazione delle procedure adottate.

Qualora sussista una doppia facoltà di votazione, sia per corrispondenza che direttamente dai Soci presenti in Assemblea, questi ultimi dovranno avvalersi di materiale per la votazione identico a quello fornito per la votazione per corrispondenza e potranno esprimere il proprio voto di persona con l'obbligo per gli scrutatori di accertare che esso non sia un duplicato di voto personale espresso per corrispondenza.

SEZIONE III: CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9: Elezione del Consiglio Direttivo

Il CD viene eletto con voto segreto da parte dei delegati dei Soci aventi diritto a norma di Statuto, nel corso di una Assemblea indetta anche a tale scopo. Il voto va espresso segnalando su apposita scheda i nominativi dei Soci prescelti in numero non superiore a quello dei seggi di Consigliere per i quali è indetta l'elezione.

I risultati della votazione per l'elezione del CD, con la graduatoria di tutti i nominativi votati e con la proclamazione degli eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, vengono proclamati a cura del seggio elettorale. In caso di parità fra più candidati in eccedenza rispetto ai posti disponibili viene eletto il Socio che abbia maggiore anzianità di iscrizione alla FISS e, a parità di questa, maggiore anzianità di età. In caso di rinuncia subentrano i non eletti secondo graduatoria.

Art. 10: Requisiti per l'appartenenza al Consiglio Direttivo

Possono essere eletti al CD i delegati dei Soci Collettivi Ordinari e i Soci Onorari.

Il consigliere che risulti assente senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del CD decade automaticamente dall'incarico. La decadenza gli viene immediatamente comunicata per iscritto dal Presidente e contro di essa il Consigliere potrà ricorrere presso i Proviviri entro 60 giorni dal momento della comunicazione.

Art. 11: Vacanza dei seggi e subentri

Se uno o più membri del Consiglio Direttivo cessano di avere i requisiti per appartenervi, o decadono, o si dimettono, subentrano ad essi i non eletti secondo l'ordine di graduatoria e purché abbiano raggiunto in sede di elezione il quorum di almeno 1/10 dei votanti. Il Consigliere che subentra ad altri resterà in carica fino alla più prossima scadenza elettorale del CD.

In caso di indisponibilità di Soci aventi i requisiti per il subentro in Consiglio, i seggi resisi vacanti restano tali fino alla successiva elezione purché rimangano in carica almeno la metà dei membri del CD stesso. Al di sotto di tale numero minimo i Consiglieri in carica debbono procedere immediatamente ad indire nuove elezioni.

Art. 12: Convocazione del Consiglio Direttivo

Il CD viene convocato dal Presidente o dal Vicepresidente che ne abbia delega, con il mezzo idoneo da lui ritenuto più opportuno e con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data della riunione. In casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione purché a mezzo di telegramma. L'ordine del giorno della riunione viene stabilito dal Presidente o chi per lui, o in base alla motivazione di quei Consiglieri che avessero chiesto una convocazione straordinaria a norma di Statuto. Ogni riunione avviene per convocazione unica ed è valida se vi è la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri eletti.

Art. 13: Procedure per l'attività del Consiglio Direttivo

Le riunioni del CD sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Il CD delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti e votanti. Ogni Consigliere dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe in sede di votazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni seduta del CD viene redatto verbale a cura del Segretario, sottoscritto da questi e da chi ha presieduto la riunione. I contenuti del verbale costituiscono materia riservata che può essere resa nota soltanto dal Presidente o dal Segretario avendone avuto l'assenso da parte dei Consiglieri.

SEZIONE IV: ATTRIBUZIONI PERSONALI**Art. 14: Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente; ha compiti di coordinamento centrale e periferico dell'attività della Federazione e dei suoi organi istituzionali; cura l'attuazione delle deliberazioni del CD; provvede alla trascrizione e conservazione dei verbali della Federazione relativi alle Assemblee ed alle riunioni del CD, ed a quanto altro attiene all'archivio sociale; cura l'esazione delle quote sociali; sovrintende all'attività di Sede Centrale e di Segreteria.

Art. 15: Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla amministrazione della Federazione sotto il controllo del CD, sorveglia la tenuta dei libri contabili, predisporre per gli organi competenti i bilanci annuali preventivo e consuntivo e, se nominati dall'Assemblea, li sottopone per la verifica dei revisori dei conti.

Art. 16: Incarichi e nomine a fini speciali

Il CD può conferire incarichi a titolo consultivo, organizzativo od esecutivo a singoli delegati o soci di qualsiasi categoria quando li ritenga idonei per particolari competenze. Sono da intendere tra tali incarichi speciali quelli relativi a pubblicazioni scientifiche di cui la FISS si rende promotrice, alla organizzazione e gestione di seminari di studio e convegni, ai rapporti con Associazioni estere, eccetera.

Gli incarichi speciali che comportano competenze di ordine scientifico vengono assegnati sentito il parere del Comitato Scientifico.

Gli incarichi operativi non potranno comportare assunzione e/o conduzione autonoma di iniziative di cui il CD non abbia preventivamente approvato le linee generali ed i limiti di impegno, anche economico, a carico della Associazione.

Il CD ha facoltà di ammettere a partecipare a titolo consultivo ad una propria riunione, o a parte di

essa, singole persone, soci o non soci, in qualità di esperti per questioni di loro specifica competenza.

Ogni incarico di cui al presente articolo viene automaticamente a cessare con il decadere del CD che lo ha conferito.

SEZIONE V: COMITATO SCIENTIFICO

Art. 17: *Elezione del Comitato Scientifico*

Il Comitato Scientifico viene eletto con voto palese dal CD. In caso di parità prevale la scelta operata da chi presiede la riunione. I risultati della votazione vengono comunicati ai Soci entro 30 giorni dall'avvenuta elezione.

Il Comitato Scientifico svolge la prima riunione entro 30 giorni dall'elezione ed autonomamente stabilisce gli incarichi interni come quello di Presidente, Vicepresidente e Segretario.

Art. 18: *Requisiti per l'appartenenza al Comitato Scientifico*

I membri del Comitato Scientifico vengono scelti fra coloro che sono indicati dall'Assemblea dei Soci e dai membri del CD come professionisti che per curriculum professionale sono da considerarsi competenti nella scienza sessuologica.

Il membro che risulti assente senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Comitato decade automaticamente dall'incarico. La decadenza gli viene immediatamente comunicata per iscritto dal Presidente della Federazione e contro di essa il membro potrà ricorrere presso i Probiviri entro 60 giorni dal momento della comunicazione.

Se uno o più membri del Comitato Scientifico cessano di avere i requisiti per appartenervi, o decadono, o si dimettono spetta al CD nominare uno o più nuovi membri fino al raggiungimento del numero dei membri definiti dallo Statuto.

I membri che subentrano ad altri resteranno in carica fino alla più prossima scadenza elettorale del CD.

In caso di indisponibilità di persone aventi i requisiti per il subentro nel Comitato, i posti resisi vacanti restano tali fino alla successiva elezione purché rimangano in carica almeno la metà dei membri del Comitato stesso. Al di sotto di tale numero minimo il CD deve procedere alla convocazione dell'Assemblea che valuterà l'opportunità di procedere immediatamente ad indire nuove elezioni.

Art. 19: *Convocazione del Comitato Scientifico*

Il Comitato viene convocato dal suo Presidente o dal Vicepresidente che ne abbia delega, con il mezzo idoneo da lui ritenuto più opportuno e con un anticipo di almeno 30 giorni sulla data della riunione. In casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere fatta con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione purché a mezzo di telegramma. L'ordine del giorno della riunione viene stabilito dal Presidente o chi per lui, o in base alla motivazione di quei membri che avessero chiesto una convocazione straordinaria. Ogni riunione avviene per convocazione unica ed è valida se vi è la presenza di almeno la metà più uno dei membri eletti.

Art. 20: *Procedure per l'attività del Comitato Scientifico*

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine dal Vicepresidente o dal membro più anziano.

Il Comitato delibera a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti e votanti. Ogni membro dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe in sede di votazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni seduta del Comitato viene redatto verbale a cura del Segretario, sottoscritto da questi e da chi ha presieduto la riunione. I contenuti del verbale devono essere resi noti al CD.

SEZIONE VI: COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21: *Collegio dei Probiviri*

I probiviri vengono eletti con le stesse modalità indicate per l'elezione del CD (Art. 9, 10 e 11).

I Probiviri si costituiscono in collegio dopo la loro elezione da parte dell'Assemblea ed autonomamente stabiliscono eventuali incarichi interni come quello di Presidente del Consiglio stesso.

I Probiviri costituiscono il foro interno della Federazione di riferimento per ogni questione riguardante la condotta dei singoli Soci in relazione agli obblighi deontologici, statutari e di regolamento, le controversie tra Soci quando abbiano rilevanza nei rapporti associativi, ed eventuali controversie tra singoli Soci e gli Organi della Federazione. Il CD è tenuto a richiedere il parere vincolante del Collegio dei Probiviri prima di adottare un provvedimento di esclusione di un Socio dalla FISS ed a interpellarli nelle altre circostanze previste dal presente Regolamento.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta ne facciano richiesta gli organi istituzionali o singoli Soci che ne ravvisino l'utilità. Ogni riunione va verbalizzata.

Il Collegio dei Probiviri stabilisce le norme per il proprio funzionamento ritenute di volta in volta più opportune e, dopo aver raccolto tutti gli elementi e sentito le parti eventualmente in contrasto, può decidere in veste di amichevole compositore oppure, se necessario, di arbitro inappellabile.

Ogni delibera o parere vengono adottati a maggioranza dei voti.

La parte che richiede l'arbitrato o il parere del Collegio deve avanzare a questo richiesta scritta indicante esattamente l'oggetto della controversia, inoltrandola tramite il Segretario a mezzo lettera raccomandata indirizzata allo stesso. Le richieste di opposizione a delibere del CD devono essere inoltrate entro 30 giorni dalla loro adozione.

Il Collegio dei Probiviri deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla ricezione di qualsiasi richiesta di intervento.

SEZIONE VII: NORME FINANZIARIE**Art. 22: *Disponibilità finanziaria***

Presidente, Segretario e Tesoriere possono essere autorizzati dal CD ad una disponibilità finanziaria nell'esercizio delle loro attribuzioni. Le operazioni finanziarie per somme eccedenti tale disponibilità dovranno essere autorizzate di volta in volta dal CD.

Presidente, Segretario Generale e Tesoriere sono autorizzati con delega, da conferirsi una volta per tutte dal CD nell'ambito dei propri poteri amministrativi, a compiere tutte le operazioni bancarie e postali routinarie per la gestione della Federazione, ivi compresi l'apertura e chiusura di conti correnti intestati alla FISS, il potere di firma su di essi, eccetera.

Art. 19: *Gratuità di prestazioni e di rimborsi*

Tutte le cariche e funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento si intendono svolte a titolo gratuito con esclusione anche di gettoni di presenza per le riunioni collegiali.

Il CD ha la facoltà di deliberare il rimborso totale o parziale delle sole spese documentarie sostenute dai singoli Soci, compresi i Consiglieri, e dai membri del Comitato Scientifico e de Collegio dei Probiviri in attività autorizzate dallo stesso Consiglio, svolte in rappresentanza e/o per conto e/o nell'interesse della FISS, ivi comprese le spese di partecipazione alle riunioni collegiali del Consiglio medesimo.